

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORTESE Arturo - Presidente -

Dott. TARDIO Angela - Consigliere -

Dott. BONITO F. Maria S. - Consigliere -

Dott. LA POSTA Lucia - rel. Consigliere -

Dott. CASA Filippo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.A. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 3/2012 CORTE ASSISE APPELLO di BRESCIA, del 29/06/2012;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/02/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIALANELLA Antonio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udito, per la parte civile, l'avv. Bottacchiari R. che ha chiesto l'inammissibilità e in subordine il rigetto del ricorso;

udito il difensore avv. Borzone R. che ha domandato l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 29.6.2010 la Corte di assise di appello di Brescia riformava parzialmente la decisione con la quale il Gup del Tribunale di Bergamo, all'esito del giudizio abbreviato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e quella della provocazione, aveva condannato M.A. per l'omicidio volontario di H.E. contro il quale aveva esploso due colpi di fucile a canne sovrapposte cal. 12, riducendo la pena allo stesso inflitta ad anni sei, mesi due e giorni venti di reclusione e confermando nel resto la sentenza di primo grado.

2. Quanto alla ricostruzione del fatto, in entrambe le sentenze si dà atto che risultava accertato che intorno alle ore 02.00 della notte ignoti, dopo aver scavalcato il cancello d'ingresso ed aver smontato la serratura della porta d'accesso, si erano introdotti nell'abitazione del M. e si erano portati al primo piano ove erano situate le camere da letto. Era entrato in funzione il sistema di allarme, quindi, il M. si era alzato per effettuare un controllo ed aveva visto nel soggiorno una persona che teneva in una mano una torcia con la quale lo aveva abbagliato e nell'altra un oggetto non individuato. Era, allora, rientrato nella camera da letto chiudendo la porta che immette sul soggiorno sbarrandola con un ferro; aveva preso il fucile da caccia, regolarmente denunciato, che nascondeva sotto al letto e si era portato sul balcone che dà sul retro della casa dal quale aveva notato una persona che si stava impossessando della sua autovettura Mercedes che si trovava nel garage. Quindi, aveva esploso un primo colpo di fucile - colpendo al petto la persona che alla guida dell'auto si stava dirigendo verso il cancello, identificata in H.E. - poi si era portato su un altro balcone ed aveva esploso un altro colpo di fucile, come confermato dal rinvenimento dei due bossoli vuoti sui due diversi balconi.

3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il M., a mezzo dei difensori di fiducia.

3.1. Con il primo motivo deduce la illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza dei presupposti della scriminante della legittima difesa.

Alla luce della ricostruzione del fatto risulta evidente la illogicità dell'affermazione che esclude l'aggressione in atto nei confronti del ricorrente e dei suoi familiari, nonché l'affermazione che il M. era certamente in condizioni di capire che i ladri si stavano dando alla fuga. È stato, al contrario, accertato come, nonostante fosse entrato in funzione il sistema di allarme, i malviventi non si fossero affatto dati alla fuga e non avessero desistito dalla condotta delittuosa. Infatti, nonostante l'allarme uno dei malviventi era entrato nell'abitazione, aveva fatto la prima rampa di scale per raggiungere la zona soggiorno e aveva puntato la torcia sul viso del M.. Era, quindi, esistente in quel momento una situazione di pericolo, o quanto meno percepibile come tale, ulteriormente aggravata dai plurimi fatti accaduti in quel periodo nella zona, degenerati in atti violenti nei confronti delle vittime.

3.2. In secondo luogo, rileva la illogicità della motivazione laddove è stato escluso che il colpo fosse partito accidentalmente.

Sin dal primo momento il ricorrente aveva spiegato di essere inciampato nel gradino che separa la camera da letto dal balcone, anche perchè indossava delle ciabatte; tuttavia, la sentenza impugnata liquida con poche parole ed una motivazione illogica sia la ricostruzione delle modalità dello sparo indicata dall'imputato, sia i rilievi introdotti dalla consulenza di parte del dott. P. in ordine alle conseguenze determinate da condizioni di stress acuto.

Invero, è stato affermato apoditticamente che l'imputato, pur in preda ad agitazione ed emozione, si era comportato lucidamente e in maniera del tutto consapevole e che, sin dalle prime dichiarazioni, ha fornito indicazioni precise e dettagliate, tali da escludere uno stato di confusione derivante da stress emotivo.

Rileva che, a differenza di quanto affermato dai giudici di merito, il consulente della difesa non aveva prospettato la tesi del "tunnel emotivo", bensì quella che viene definita reazione incontrollata ed involontaria, come specificamente illustrata nella relazione alla quale viene fatto richiamo al fine di assumere che in una situazione di particolare stress emotivo può frequentemente capitare che un soggetto che impugni un'arma anche per ragioni difensive faccia partire non intenzionalmente un colpo. E tale effetto è ulteriormente aggravato dal fenomeno, pure descritto dal consulente, che comporta una notevole restrizione del campo visivo con la conseguenza dell'incapacità di mettere a fuoco e della perdita della percezione nella profondità.

3.3. Con il terzo motivo si afferma la violazione dell'art. 52 cod. pen. nel testo novellato dalla legge n. 59 del 2006. E' illogico il ragionamento della Corte territoriale allorchè esclude il requisito dell'attualità dell'aggressione e quello della necessità della difesa.

Ripercorsi gli arresti di questa Corte in ordine ai presupposti della scriminate della legittima difesa alla luce della modifica normativa del 2006, il ricorrente rileva che nel momento in cui i malviventi si stavano impossessando dell'autovettura non vi era altra possibilità per impedire ciò che utilizzare l'arma detenuta legittimamente.

Quindi, sussisteva l'attualità del pericolo, la necessità della reazione, la mancanza di segni di desistenza ed il pericolo di aggressione, quanto meno putativo, anche in considerazione della precedente condotta del malvivente. A fronte di ciò, la proporzione tra offesa e difesa è presunta alla luce della norma novellata.

3.4. Infine, il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in relazione alla esclusione dell'eccesso colposo nella legittima difesa.

Ove si dovesse dubitare della sussistenza della proporzione tra offesa e difesa, comunque si sarebbe dovuta valutare l'applicabilità dell'eccesso colposo nella legittima difesa ex art. 55 cod. pen. sul quale la Corte di appello ha omesso di motivare.

3.5. Con atto depositato il 6.2.2014, a mezzo del difensore di fiducia successivamente nominato, il ricorrente ha proposto motivi nuovi con i quali illustra ulteriormente le ragioni poste a fondamento della dedotta violazione dell'art. 52 cod. pen.. Rileva che ai fini dell'applicabilità della disposizione sulla legittima difesa domiciliare non è richiesto che sia in corso un'aggressione personale o ai beni, ma che sussista semplicemente un pericolo di aggressione, ossia una situazione nella quale non è esclusa la possibilità dell'aggressione, ovvero è semplicemente possibile ed è, quindi, giustificata la reazione.

Ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale non ha operato correttamente nei sensi indicati la valutazione della sussistenza del pericolo di aggressione, avendo escluso non il pericolo, bensì l'attualità dell'aggressione al momento dello sparo.

Alla luce di tale affermazione, il ricorrente ribadisce le dedotte illogicità della motivazione della sentenza impugnata avuto riguardo al pericolo di aggressione ed, in particolare, alla valutazione della circostanza che fosse possibile che alcuni aggressori stessero ancora in casa al momento in cui il ricorrente aveva sparato. Invero, i dati di conoscenza del M., fortemente spaventato in preda all'agitazione, al momento del fatto erano tali da fargli comprendere che era certamente in atto non soltanto un'aggressione contro un suo bene patrimoniale, ma anche una perdurante intrusione nel suo domicilio da parte di almeno uno sconosciuto che non si era spaventato neppure al suono dell'allarme. Così che, era ragionevole se non probabile ritenere un'aggressione nei confronti dei familiari.

In ogni caso, non sembra dubitabile che, almeno sotto il profilo putativo, il ricorrente si trovasse nelle condizioni di percepire incolpevolmente come reale concreto ed attuale pericolo per se, per i propri beni e per i propri familiari.

Motivi della decisione

Tutti i motivi di ricorso, al limite della inammissibilità, non sono fondati e, conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato.

1. Preliminare si palesa l'esame delle censure mosse dal ricorrente in ordine al vizio della motivazione, per manifesta illogicità, avuto riguardo alla volontà di sparare ed alla esclusione della accidentalità della esplosione del colpo.

La Corte di appello ha ritenuto che la condotta del M., nel momento della esplosione del colpo di fucile contro il parabrezza dell'auto, era stata sicuramente volontaria come emergeva dalla descrizione dell'accaduto fornita nelle diverse dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini e dal confronto con quelle rese dai testimoni. Infatti, nella sua prima denuncia il M., nonostante la descrizione precisa di tutti i suoi movimenti, non aveva detto di essere inciampato o di avere perso l'equilibrio, nè aveva riferito di avere ricaricato l'arma dopo il primo sparo.

Analoghe indicazioni aveva dato la moglie ed anche il testimone A.L. che avevano riportato quanto riferito dal M. circa la intenzione di sparare ai ladri che stavano rubando l'autovettura al fine di farli scappare.

Contrariamente a ciò che è stato lamentato dal ricorrente, esaminati gli esiti delle consulenze tecniche del pubblico ministero e della difesa, i giudici di merito hanno compiutamente valutato la possibilità di distorsione percettiva, dovuta all'ansia e all'emozione, sottolineando come l'imputato e la moglie, fin dalle prime dichiarazioni, avessero riferito circostanze precise e molto dettagliate, tali da escludere confusioni derivanti dallo stress emotivo, ribadendo più volte, con descrizioni sempre estremamente esaurienti: che il M. aveva caricato due cartucce; che si trovava sul balcone al momento dello sparo; che imbracciava il fucile; che le canne erano rivolte verso il basso e che il colpo aveva attinto l'autovettura. La Corte di appello ha, quindi, ritenuto che le evidenti contraddizioni e gli aggiustamenti alle iniziali dichiarazioni, finalizzati a ridimensionare la responsabilità dell'imputato, la accertata inattendibilità delle stesse alla luce degli esiti della perizia disposta consentono di escludere del tutto l'accidentalità del colpo e di affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il M., esperto cacciatore, dopo aver imbracciato ed armato il proprio fucile a canne sovrapposte, consapevolmente e volontariamente aveva esplosi i colpi, puntando le canne verso il basso, ad altezza d'uomo, nei confronti della persona che si trovava alla guida e che stava rubando la Mercedes, conscio della micidialità dell'arma e della distanza di 3,5-4 metri della vittima rispetto alla sua posizione sopraelevata.

All'evidenza, il discorso giustificativo della sentenza sul punto è immune dai vizi dedotti e le doglianze del ricorrente si sostanziano in censure di fatto, volte alla mera rivalutazione delle circostanze acquisite alle quali la Corte territoriale ha ancorato la sua valutazione.

2. Non è fondato, ad avviso del Collegio, il motivo di ricorso in ordine alla configurabilità della scriminante della legittima difesa, alla luce della ricostruzione delle condotte operata dai giudici di merito secondo la quale, dopo essere entrati in casa, i malviventi si erano allontanati, dandosi alla fuga con l'autovettura del ricorrente che ha sparato nel momento in cui il pericolo di aggressione non era più attuale.

La Corte di appello ha rilevato che non vi era alcuna aggressione in atto nei confronti del M. o dei suoi familiari. Infatti, il M., dopo avere sentito suonare il sistema di allarme si era alzato dal letto e si era recato nei pressi del salone; avvistato il ladro, immediatamente aveva chiuso la porta di separazione con la zona notte, sbarrandola con una spranga e l'ignoto ladro non aveva dato segni di aggressività; quindi, era del tutto logico ipotizzare che i malviventi sarebbero scappati.

Ha, quindi, sottolineato che, per sua stessa ammissione, il ricorrente aveva preso il fucile per spaventare i ladri e, recatosi sul balcone, aveva visto che stavano prendendo la sua autovettura e si stavano allontanando; pertanto, dall'interno del balcone aveva sparato in

direzione del parabrezza il colpo rivelatosi mortale. La Corte di appello, quindi, ha dato conto del fatto che allorchè il M. sparò, l'unico bene effettivamente aggredito era l'autovettura di cui voleva impedire il furto, mentre i ladri a bordo dell'auto stavano fuggendo e ogni aggressione doveva ritenersi ormai esaurita.

Anche il presupposto dell'assoluta necessità della reazione, richiesto ai fini della sussistenza della legittima, è stato escluso dalla Corte territoriale laddove ha sottolineato che il ricorrente, accortosi che i ladri stavano fuggendo a bordo della propria auto, invece di porre in atto la reazione estrema effettivamente realizzata, sparando ad altezza d'uomo a poco più di tre metri di distanza, avrebbe potuto porre in essere una condotta meno dannosa, quale l'esplosione di un colpo in aria a scopo intimidatorio o l'esplosione di un colpo indirizzato alle ruote dell'auto, ugualmente idonea a mettere in fuga i malviventi, compresi quelli eventualmente rimasti all'interno dell'abitazione. Al contrario, il M. aveva scelto volontariamente di sparare al parabrezza dell'auto dal quale era chiaramente visibile - tenuto conto dell'illuminazione del faro che gli permetteva di vedere chiaramente la sagoma del guidatore - la persona che era alla guida.

A fronte di tali corrette argomentazioni, il ricorrente propone una rilettura delle circostanze di fatto accertate che sovrappone la fase iniziale della condotta dei malviventi e quella successiva in cui si stavano ormai allontanando a bordo dell'autovettura del M., momento nel quale questi, pur avendo visto l'auto manovrare per dirigersi verso l'uscita, aveva sparato ad altezza d'uomo.

I giudici di merito, pertanto, hanno fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte con riferimento alla configurabilità della scriminante della legittima difesa, anche nella formulazione della cd. legittima difesa domiciliare, posto che le modifiche apportate all'art. 52 cod. pen. dalla L. n. 59 del 2006, hanno riguardato solo il concetto di proporzionalità, fermi restando i presupposti dell'attualità dell'offesa e della inevitabilità dell'uso delle armi come mezzo di difesa della propria o dell'altrui incolumità; di conseguenza, la reazione a difesa dei beni è legittima solo quando non vi sia desistenza e sussista un pericolo attuale per l'incolumità fisica dell'aggredito o di altri (Sez. 1, n. 16677 del 08/03/2007, Grimoli, rv. 236502; Sez. 1, n. 23221 del 27/05/2010, Grande, rv. 247571).

Nella specie, come si è detto, i giudici di merito hanno dato atto con motivazione ancorata ai fatti accertati che, con tutta evidenza, al momento in cui il ricorrente ha usato l'arma per sparare non vi era alcun pericolo di aggressione, posto che i malviventi si stavano allontanando rubando l'autovettura.

Hanno, altresì, escluso l'applicazione della esimente della legittima difesa putativa rilevando che, pur a volere ammettere che, nonostante l'efficace illuminazione del cortile, il M. non avesse avvistato il secondo ladro sul sedile del passeggero, risulta evidente che l'obiettivo dei ladri in quel momento era l'autovettura e l'imputato era certamente in condizione di rendersi conto che i ladri si stavano avviando alla fuga e, in tale frangente, il pericolo di un'aggressione era del tutto ipotetico. Invero, ai fini della configurabilità della legittima difesa putativa è necessario che la pretesa opinione soggettiva dell'esistenza del pericolo da parte dell'agente trovi una logica giustificazione nell'esistenza di una situazione di fatto che possa determinare

la necessità di un'azione difensiva. Nella legittima difesa putativa la situazione di pericolo non sussiste obiettivamente ma è supposta dall'agente sulla base di un errore scusabile nell'apprezzamento dei fatti, determinato da una situazione obiettiva idonea a far sorgere nel soggetto la convinzione di trovarsi in presenza del pericolo attuale di un'offesa ingiusta; sicchè, in mancanza di dati di fatto concreti, l'esimente putativa non può ricondursi ad un criterio di carattere meramente soggettivo, identificato dal solo timore o dallo stato d'animo dell'agente (Sez. 1, n. 3898 del 18/02/1997, Micheli, rv. 207376; Sez. 1, n. 33444 del 04/04/2001, Faoro, rv. 219887).

Ne consegue l'infondatezza anche del terzo motivo di ricorso, così come delle doglianze ribadite nei motivi nuovi di ricorso.

Del tutto aspecifici sono i rilievi prospettati dal ricorrente in ordine all'esclusione dell'eccesso colposo nella legittima difesa.

Del resto, in mancanza dei requisiti della legittima difesa non può ipotizzarsi l'eccesso colposo in legittima difesa che si può configurare solo con riferimento al requisito della proporzionalità della reazione.

3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite (S.H., A.H. e R. H.) per questo grado di giudizio che si liquidano, tenuto conto del numero e dell'importanza delle questioni trattate, della tipologia ed entità delle prestazioni difensive, avuto riguardo ai limiti minimi e massimi fissati dalla tariffa forense, in complessivi Euro 5.600 (cinquemilaseicento), oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché a rimborsare alle parti civili S.H., A.H. e R.H. le spese sostenute per questo grado di giudizio che liquida in complessivi Euro 5.600 (cinquemilaseicento), oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2014.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2014